

Causa 136/87

Ubbink Isolatie BV contro Dak- en Wandtechniek BV

(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

« Diritto delle società — Prima direttiva del Consiglio
per l'armonizzazione — Regime delle nullità delle società »

Relazione d'udienza	4666
Conclusioni dell'avvocato generale José Luis da Cruz Vilaça presentate l'8 marzo 1988	4676
Sentenza della Corte (sesta sezione) 20 settembre 1988	4682

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 68/151 — Regime delle nullità — Campo d'applicazione — Società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulti dal pubblico registro per mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale — Esclusione (Direttiva del Consiglio 68/151)

La prima direttiva del Consiglio 68/151, intesa a coordinare le garanzie che sono prescritte per le società onde tutelare gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi, contempla nella sezione I l'espletamento di formalità di pubblicità destinate ad informare previamente i terzi delle caratteristiche delle so-

cietà ivi indicate. Di conseguenza, i terzi possono legittimamente basarsi sulle informazioni relative a dette società, unicamente però se le informazioni stesse hanno costituito oggetto della prescritta pubblicità. Ne deriva che il regime delle nullità delle società stabilito dalla sezione III della direttiva

si applica solo quando i terzi siano stati indotti, dalle informazioni pubblicate a norma della sezione I, a ritenere che esista una società ai sensi della direttiva. Ciò non avviene qualora degli atti siano stati compiuti in nome di una società a responsabilità limitata la cui esistenza non risulta dal pubblico registro a causa del mancato espletamento delle formalità di costituzione prescritte dal diritto nazionale.

Cionondimeno, se gli atti compiuti in nome di una società a responsabilità limitata non costituita vanno considerati, secondo il diritto nazionale da applicarsi, compiuti in nome di una società in formazione ai sensi dell'art. 7 della direttiva, spetta al diritto nazionale di cui trattasi determinare, in conformità a questa disposizione, la responsabilità solidale e illimitata di coloro che li hanno compiuti.

RELAZIONE D'UDIENZA nella causa 136/87 *

I — Contesto normativo della causa principale

La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), fondata in particolare sull'art. 54, n. 3, lett. g), del trattato CEE, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto nei rapporti fra taluni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) ed i terzi.

Essa contiene disposizioni di armonizzazione che riguardano la pubblicità permanente di certe informazioni relative alla società, cioè i registri di commercio o i registri

delle imprese (sezione I, art. da 2 a 6), e che limitano tanto le cause di invalidità degli obblighi assunti in nome della società (sezione II, art. da 7 a 9) quanto i casi di nullità della società e le conseguenze giuridiche della nullità (sezione III, art. da 10 a 12).

L'art. 3 della direttiva dispone che gli atti e le indicazioni riguardanti la società e soggetti all'obbligo della pubblicità sono inseriti in un fascicolo o trascritti in un registro (n. 2). Essi sono opponibili dalla società ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nell'apposito bollettino nazionale (n. 5). I terzi possono sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci (n. 7).

L'art. 7 della direttiva stabilisce che, qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società in formazione, prima che essa

* Lingua processuale: l'olandese.